



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MIRONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SERIO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - AURELIO MIRONE

Seduta del 30/09/2020

FATTO

Parte ricorrente, dopo aver esperito invano il reclamo, adiva questo Arbitro chiedendo il rimborso, a seguito dell'estinzione anticipata di due finanziamenti, ex art. 125-sexies TUB, della somma di € 1.222,46, calcolata secondo il criterio del pro rata temporis, oltre interessi legali. Disconosce, inoltre, la sottoscrizione del documento enominato "piano annuale di interessi e commissioni".

L'intermediario, costituitosi, deduceva ed eccepiva: in via preliminare, che i contratti di cui trattasi sono stato oggetto di un'operazione di cartolarizzazione e la relativa posizione è stata ceduta a una società che ha curato la fase di emissione dei conteggi estintivi e l'estinzione dei finanziamenti; la correttezza dei rimborsi eseguiti in conformità al piano annuale di rimborso; la non applicabilità al caso di specie dei principi enucleati dalla Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor; l'avvenuto rimborso, con riferimento al primo contratto, dell'ulteriore importo di € 466,03 comprensivo delle spese di procedura. Chiedeva, pertanto, al Collegio, il rigetto del ricorso.



DIRITTO

1. Preliminarmente si evidenzia come dalla documentazione in atti risulta che i contratti oggetto della controversia sono stato oggetto di cessione nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione in data precedente all'estinzione dei finanziamenti.

Ciò con riferimento al secondo contratto comporta che l'odierno intermediario, non essendo il soggetto che ha emesso il conteggio estintivo ed incassato la somma residua del credito, non è il soggetto legittimato passivamente ad essere convenuto davanti l'ABF. Sul punto si richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 6816/18 secondo la quale una volta intervenuta la cessione del credito, il debitore ceduto, possa convenire innanzi all'ABF "unicamente il soggetto obbligato alla restituzione dell'indebitto, ossia il soggetto che riceve tale pagamento, il quale sarà, come tale, l'unico legittimato passivo all'esercizio della pretesa restitutoria".

Il difetto di legittimazione passiva ben può essere rilevato d'ufficio in casi, come quello in esame, in cui le difese spiegate dall'intermediario non sono logicamente incompatibili col fatto che lo stesso si è spogliato della titolarità del rapporto (cfr. ABF Palermo, n. 26031/18, n. 168841/20, n. 52680/20).

Con riferimento, invece, al primo contratto le difese dell'intermediario, stante il riconoscimento di un rimborso successivo alla presentazione del ricorso, risultano incompatibili con la rilevabilità d'ufficio del difetto di legittimazione.

2. La domanda del ricorrente è relativa al riconoscimento del proprio diritto ad una riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto e del conseguente rimborso (pro rata temporis). La sussistenza del relativo diritto trae il proprio fondamento normativo nelle disposizioni di cui all'art.121, co. 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito e all'art. 125-sexies T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito, "pari" all'importo degli interessi e "dei costi dovuti per la vita residua del contratto".

E' appena il caso di premettere che il riferimento all'inciso relativo alla "vita residua del contratto" ha determinato, tanto nella "giurisprudenza" ABF, quanto (e soprattutto) nella disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. Le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011) il risultato di circoscrivere i costi interessati alla restituzione in ragione della estinzione anticipata del finanziamento a quelli che dipendono oggettivamente dalla durata del contratto (c.d. costi recurring).

E' altresì noto che il criterio di riducibilità generalmente adottato, in assenza di diversi criteri di calcolo convenzionalmente convenuti, è stato individuato nel metodo proporzionale puro, c.d. pro rata temporis.

Con domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'art.267 TFUE il Giudice del Tribunale di Lublino ha chiesto alla Corte di Giustizia Europea di fornire la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, di chiarire se tale



disposizione, nel prevedere che “Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto.

La risposta della Corte (resa con la decisione in data 11 settembre 2019 in causa C-383/18) è stata che l’art.16 della Direttiva debba essere interpretato nel senso che “il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”.

Il Collegio di Coordinamento, investito della questione relativa agli effetti della menzionata sentenza, con decisione n. 26525/2019, ha enunciato il seguente, articolato principio di diritto:

“ A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

“La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda”.

“Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring”.

In particolare, nel caso sottopostogli, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

3) Il contratto de quo, stipulato in data 16/11/2012, è stato estinto in corrispondenza della rata n.48, sulla base del conteggio estintivo in atti.

3. Il Collegio, in linea con il richiamato orientamento, ritiene che la domanda meriti di essere parzialmente accolta, secondo il seguente prospetto:

Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	6,69%					
Denominazione	% rapportata al TAN							
<i>spese d'istruttoria</i>				450,00 €	Up front	176,69 €		176,69 €
<i>oneri rete distributiva</i>				1.224,00 €	Recurring	734,40 €	288,37 €	446,03 €
<i>Ulteriori rimborsi</i>				0,00 €		0,00 €	446,03 €	-446,03 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
				0,00 €		0,00 €		0,00 €
Totale								176,69 €

L'importo di euro € 20,00 a titolo di spese di procedura risulta ricompreso nel rimborso di € 446,03.

4. Il Collegio, pertanto, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a corrispondere la somma di € 176,69, oltre interessi legali a far data dal reclamo.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 176,69, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI